



COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 73**

**della Giunta comunale**

Oggetto: ART. 54 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ARTT. 696 E 696 BIS C.P.C. PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI TRENTO SUB R.G. N. 2017/2020 - CONCILIAZIONE.

---

Il giorno 04.04.2022 ad ore 09.00 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco           **Ianeselli Franco**  
          vicesindaco       **Stanchina Roberto**  
          assessore         **Bozzarelli Elisabetta**  
          e assessori       **Franzoia Mariachiara**  
                                  **Maule Chiara**  
                                  **Panetta Salvatore**

Assenti: assessore       **Baggia Monica**  
          e assessori       **Facchin Ezio**

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/61 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamati brevemente i seguenti atti assunti in relazione ai lavori di "realizzazione centro multidisciplinare di allenamento indoor presso il campo di atletica leggera C. Covi e E. Postal – p.ed. 2803/2 c.c. Trento" opera 5075:

- la deliberazione della Giunta provinciale 22.12.2014 n. 2363 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di programma fra Comune, Provincia e Opera Universitaria relativo alla riprogrammazione degli interventi per la realizzazione della "Casa dello sport" e di altri interventi su compendi sportivi nel Comune ai fini del finanziamento di euro 12.046.110,00 concesso con determinazione del Dirigente generale dell'allora Dipartimento Istruzione 16.11.2007 n. 119;
- la deliberazione del Consiglio comunale 12.02.2015 n. 15, con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di programma, contenente emendamenti aggiuntivi agli articoli 1 e 4;
- la deliberazione della Giunta provinciale 07.04.2015 n. 570, con la quale è stata modificata la deliberazione 22.12.2014 n. 2363, in conseguenza degli emendamenti apportati allo schema di Accordo di programma con la deliberazione consiliare n. 15/2015, mantenendo invariato quant'altro disposto con la deliberazione n. 2363/2014;
- la deliberazione della Giunta comunale 21.12.2015 n. 232, con la quale è stato approvato in linea tecnica il documento preliminare di progettazione dell'opera, ai fini del contributo provinciale sopra richiamato, datato novembre 2015, dell'importo complessivo di euro 2.200.000,00;
- la determinazione dell'allora Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 27.04.2016 n. 51/32 con cui sono stati affidati a soggetto esterno gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture e di coordinamento per la sicurezza progettuale e contestualmente è stato costituito un gruppo misto di progettazione composto da tecnici interni al Servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, per la collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, per la progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici e meccanici, e da soggetto esterno per la progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture e il coordinamento per la sicurezza progettuale verso il corrispettivo di euro 45.545,08 (oneri e i.v.a. compresi);
- la determinazione dell'allora Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 22.06.2016 n. 51/37 con la quale è stato affidato a professionista esterno l'incarico di redazione ed esecuzione del Piano di caratterizzazione ai sensi del titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e l'analisi di rischio verso il corrispettivo di euro 13.195,52 (oneri e i.v.a. compresi);
- la determinazione dell'allora Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 13.10.2016 n. 51/48 con la quale è stato affidato a professionista esterno l'incarico di elaborazione dei particolari costruttivi e stima analitica del costo dell'opera verso il corrispettivo di euro 12.474,03 (oneri e i.v.a. compresi), dando atto della nuova composizione del gruppo misto di progettazione;
- la deliberazione giunta 05.12.2016 n. 225 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell'opera per l'importo complessivo di euro 2.200.000,00;
- la determinazione dell'allora Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 07.12.2016 n. 51/62 con cui è stata finanziata la spesa e sono state definite le modalità di affidamento dei lavori, incaricando ai sensi dell'art. 39 bis della L.p. 3/2006 e dell'art. 18 della L.p. 15.05.2013 n. 9 l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti di svolgere la funzione di "stazione appaltante" per i lavori principali;
- la determinazione del Dirigente dell'allora Servizio Attività edilizia 26.09.2017 n. 51/68 con la quale è stato affidato a professionista esterno l'incarico di coordinatore per la sicurezza esecutiva e contestualmente è stato costituito un gruppo misto di direzione lavori composto da tecnici interni in qualità di Responsabile del procedimento, per il coordinamento del gruppo misto, per la direzione lavori, per l'assistenza al Direttore lavori con funzioni di Direttore operativo, misura e contabilità, per gli impianti elettrici e meccanici, per le attività previste dalla Legge 818/84 in materia di sicurezza antincendio, per l'assistenza al Direttore lavori con

funzioni di Direttore operativo, misura e contabilità, per le opere edili e da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza esecutiva, verso il corrispettivo di euro 28.296,24 (oneri e i.v.a. compresi);

- il contratto di appalto 19.10.2017 n. 966 di rep., registrato a Trento il 24.10.2017 al n. 11303 serie 1T con cui, a seguito di procedura negoziata esperita da APAC, i lavori sono stati affidati all'impresa aggiudicataria per l'importo di euro 1.644.776,12 (i.v.a. esclusa);
- la determinazione del Dirigente dell'allora Servizio Attività edilizia 15.06.2018 n. 51/51 con la quale è stato affidato al soggetto esterno già incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture e del coordinamento per la sicurezza progettuale l'incarico di assistente alla direzione lavori con funzioni di Direttore operativo e ispettore di cantiere per la parte strutturale verso il compenso di euro 15.540,19 (oneri e i.v.a. compresi), dando atto della nuova composizione del gruppo misto di direzione lavori;
- la determinazione del Dirigente dell'allora Servizio Attività edilizia 09.11.2018 n. 51/104 con la quale è stato affidato a professionista esterno l'incarico di certificazione energetica verso il compenso di euro 2.911,07 (oneri e i.v.a. compresi), dando atto della nuova composizione del gruppo misto di direzione lavori;
- la Variante n. 1, datata marzo 2019, approvata dal Dirigente dell'allora Servizio Attività edilizia, ai sensi dell'art. 27, lett. f) 1 e 2 della L.p. 15 marzo 2016 n. 2 per un nuovo importo dei lavori di euro 1.811.790,75, invariato l'importo complessivo di progetto; la variante è stata redatta per la necessità, emersa all'atto esecutivo, di adeguare il progetto a situazioni nuove sopravvenute con l'esecuzione di lavorazioni ad integrazione e/o sostituzione di quelle originariamente previste;
- atteso che l'esecuzione dei lavori, consegnati con il verbale di data 28.11.2017, è avvenuta regolarmente nei tempi contrattuali prorogati di 90 giorni fino alla data del 20.06.2019 a seguito dell'approvazione della sopra citata Variante n. 1;
- il verbale di ultimazione di data del 20.06.2019 con cui il Direttore dei lavori ha certificato la sostanziale ultimazione dell'opera (ai sensi dell'art. 12 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49) entro i termini contrattuali, esclusa la posa del pavimento sportivo al primo piano dell'edificio (sopra il solaio S2) da eseguirsi dopo l'esecuzione delle prove di carico sul solaio;
- la determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 20.05.2019 n. 51/40 con la quale è stato nominato il collaudatore statico verso la corresponsione dell'onorario di euro 15.239,39 (oneri e i.v.a. compresi);

dato atto che in data 08.07.2019, su richiesta del collaudatore statico è stata eseguita una prova di carico sul solaio denominato S2, al primo livello della struttura in cemento armato; detta prova di carico ha determinato, ancor prima di giungere a completamento, l'apertura di una fessura con andamento nord-sud, localizzata in prossimità della parete ovest denominata W1, per uno sviluppo di circa 15 m ed ha evidenziato in tale frangente un comportamento anomalo dello sviluppo deformativo monitorato;

date la presenza delle criticità strutturali evidenziate in fase di prova di carico e la conseguente necessità di individuare le modalità di risoluzione del problema, il Direttore dei lavori, con ordine di servizio n. 1 di data 05.08.2019 ha ordinato all'impresa appaltatrice di sospendere le lavorazioni di completamento così come definito dal verbale di ultimazione di data 20.06.2019 in attesa dei necessari interventi di ripristino;

posto che successivamente sono emerse ulteriori criticità più significative e complesse, determinanti uno stato deformativo della struttura, in conseguenza delle quali appariva necessario un più impattante intervento di rinforzo della struttura medesima;

atteso che tale situazione ha reso impossibile la collaudabilità dell'opera ai fini della messa in esercizio della struttura ed ha innescato un lungo processo di verifica delle cause che hanno generato la problematica e delle azioni correttive da adottare;

viste la complessità e la specificità tecnica delle criticità emerse il Dirigente dell'allora Servizio Attività edilizia con propria determinazione 19.12.2019 n. 51/103 ha affidato a professionista esterno l'incarico di supporto al R.U.P. ed esecuzione di calcolo di verifica per mezzo di modellazione per elementi finiti verso la corresponsione del compenso di euro 11.946,55 (oneri e i.v.a. compresi);

vista la nota 08.04.2020 prot. n. 80872 con cui il RUP ha trasmesso al progettista delle strutture, all'impresa appaltatrice ed alle rispettive agenzie di assicurazione un'articolata relazione di riepilogo della situazione nella quale si individuano le due principali cause del problema strutturale emerso in fase di collaudo, come di seguito sintetizzate:

- un maggior cedimento degli appoggi sul lato est dell'edificio rispetto a quanto ipotizzato in fase di progetto, a causa di un'errata valutazione dei parametri geotecnici in fase di calcolo;

- l'errata posa in fase esecutiva dei ferri di armatura nel punto di incastro tra il solaio S2 e la trave parete ad Ovest, accertata dai sondaggi eseguiti a seguito della fessurazione prodotta durante la prova di carico;

posto che a seguito di tale relazione, stante l'impossibilità di trovare una modalità condivisa per il risarcimento del danno, anche alla luce dei consistenti interventi di ripristino previsti da una prima ipotesi fornita dal progettista strutturale, con deliberazione giuntale 27.07.2020 n. 167 si è deciso di proporre ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c. contro il progettista delle strutture e l'impresa appaltatrice al fine di verificare lo stato della struttura realizzata presso il campo di atletica leggera "C. Covi e E. Postal" nonché accertare le ragioni dell'esito negativo della prova di collaudo e della mancata inesatta esecuzione dell'opera. Con la medesima deliberazione è stata incaricata della rappresentanza e difesa giudiziale del Comune di Trento l'avv.ta Angela Colpi dell'Avvocatura comunale ed è stato accantonato l'importo di euro 15.000,00, relativo alla eventuale soccombenza;

dato atto che il giudice competente del Tribunale di Trento con Decreto di fissazione udienza n. cronol. 887/2020 del 06.08.2020 – R.G. n. 2017/2020 ha formulato il seguente quesito da sottoporre al CTU, salve successive modifiche ed estensioni: "descrive il manufatto dedotto in giudizio; accerti le cause dell'inconveniente verificatosi in occasione del collaudo, accertando la sussistenza di errori nella progettazione ovvero nella realizzazione del manufatto; indichi gli interventi necessari per la rimozione dell'inconveniente accertato; descriva le condotte dei resistenti che siano causali rispetto alla determinazione dell'inconveniente accertato; tenti la conciliazione delle parti";

visto il provvedimento di data 17.11.2020 con il quale il giudice competente ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo, ha disposto l'integrazione del quesito chiedendo al CTU di valutare, nel rispondere ai quesiti circa il nesso di causalità, le condotte dei dipendenti del Comune di Trento intervenuti nella progettazione e realizzazione dell'opera e ha autorizzato la chiamata in causa dell'agenzia di assicurazione dell'impresa appaltatrice richiesta dalla medesima;

atteso che con successivo provvedimento di data 20.01.2021 il Giudice del Tribunale di Trento ha nominato il CTU, che, in data 17.02.2021, ha accettato l'incarico, mentre il Comune di Trento ha nominato quale proprio CTP nel procedimento in oggetto l'ing. Giuliano Franzoi, allora Dirigente del Servizio Attività edilizia;

atteso che il Servizio Turismo e Sport della Provincia autonoma di Trento, con determinazione di data 18.12.2019 n. 438, come modificata con determinazione di data 26.02.2021 n. 71, ha concesso la sospensione del termine di rendicontazione dell'intervento realizzato presso il centro di atletica leggera indoor "Campo Covi e Postal" per il periodo di 37 giorni (decorrenti dal 25.11.2019 al 31.12.2019) dal nuovo termine che tornerà a decorrere dalla data dell'accertamento tecnico preventivo e del risanamento della struttura;

atteso che in data 18.03.2021 sono iniziate le operazioni peritali riferite al ricorso per ATP R.G. n. 2017/2020; a seguito del primo sopralluogo effettuato dal CTU e dai rispettivi CTP in data 29.03.2021, il CTU ha dato mandato alle parti di tentare la conciliazione, valutando in primis la disponibilità delle rispettive agenzie di assicurazione e successivamente cercando un accordo sulle modalità di ripristino della struttura;

rilevato che l'Amministrazione tramite il proprio CTP ha portato all'attenzione delle parti la necessità di produrre una soluzione che soddisfacesse le seguenti esigenze:

- 1) la necessità di individuare una soluzione che risolva definitivamente ogni criticità emersa o evidenziata sino ad ora o da quanto dovesse emergere durante le operazioni peritali;
- 2) una tempistica di esecuzione dei lavori celere al fine di poter usufruire dell'opera nel più breve tempo possibile;
- 3) una soluzione che consenta una completa funzionalità della nuova pista indoor e della tribuna in termini di sicurezza e rispetto delle norme di settore;

posto che sulla base delle esigenze sopra descritte il CTP dell'Amministrazione ha proposto al CTU e alle parti coinvolte un intervento complessivo di ripristino incentrato sull'utilizzo della tecnologia di post-tensione tramite trefoli sviluppata nel tentativo di proporre un intervento di ripristino della struttura che tenesse in considerazione non solo gli aspetti funzionali, ma anche quelli architettonici e compositivi dell'opera in maniera più adeguata di quanto proposto in un primo momento dal progettista delle strutture;

considerato che l'intervento proposto risulta soddisfare appieno le esigenze dell'Amministrazione sopra descritte, ma presenta un costo elevato, una specificità di competenze nella realizzazione ed una complessità tecnica che nel dibattito della conciliazione hanno portato il CTP del progettista strutturale a proporre di concerto con il CTP dell'impresa appaltatrice un

intervento alternativo con un uso di tecnologie meno specialistiche, che cercasse comunque di contemperare in maniera accettabile le esigenze evidenziate dall'Amministrazione;

atteso che detto intervento in sintesi prevede le seguenti opere correttive:

- realizzazione di colonne metalliche poste in luce alla trave parete frontale;
- realizzazione di ulteriori colonne in corrispondenza della parte più arretrata della tribuna esistente;
- posa di travi metalliche all'estradosso del solaio S3 connesse alla soletta a mezzo di barre filettate;

dato atto che successivamente alla presentazione della proposta progettuale sopra descritta, in data 20.09.2021 si è svolto un sopralluogo presso la struttura della nuova pista indoor al campo di atletica leggera "C. Covi e E. Postal", finalizzato alla presentazione dell'intero complesso sportivo ai nuovi vertici del Comitato trentino FIDAL (Federazione italiana di atletica leggera); nel corso di detto sopralluogo è emersa da parte dei vertici FIDAL la proposta di valutare la demolizione della tribuna presente sotto la struttura indoor (interessata da un progetto di manutenzione già previsto a bilancio) al fine di ricavare uno spazio coperto al piano terra, da destinare ad ulteriore ambito coperto e protetto per gli allenamenti, alla luce delle mutate esigenze delle società sportive, emerse in particolare a seguito di un periodo sperimentale svolto per l'emergenza Covid, sia in termini di necessità di spazi per l'attività di allenamento, sia in termini di utilizzo degli spazi legati agli eventi con presenza di pubblico. Lo spazio così ottenuto potrebbe infatti essere utilizzato per implementare l'offerta di spazi legati all'attività sportiva, ad esempio ricavando due o tre corsie al coperto per l'allenamento della corsa con lunghezza 80 metri, oltre a spazi da attrezzare in vario modo per allenamenti specifici;

considerato che detta ipotesi è stata valutata positivamente da tutti i presenti al sopralluogo come da verbale di data 12.10.2021 prot. n. 267034, concordando sulla possibilità di utilizzare tribune temporanee, da disporre in corrispondenza delle curve della pista outdoor o sul sedime dell'attuale tribuna, in occasione di eventuali eventi con la presenza di pubblico;

precisato che la proposta sopra descritta è stata confermata dal Comitato trentino FIDAL con nota pervenuta in data 23.02.2022 ns prot. n. 50292;

posto al riguardo che con propria deliberazione giunta 14.04.2020 n. 84 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Completamento pista indoor – sistemazioni esterne e allestimenti" opera 6433, datato dicembre 2019, che prevede, oltre alla realizzazione dei sottoservizi ed alla pavimentazione del piazzale di pertinenza della struttura, la sistemazione della tribuna con la messa a norma dei parapetti e la pavimentazione delle superfici coperte;

rilevato quindi che, alla luce delle mutate esigenze, è pertanto emersa l'opportunità di procedere con una variante al progetto sopra citato, prevedendo la demolizione della tribuna per ottenere lo spazio necessario;

dato atto che sulla base del mutato scenario di inserimento dei lavori di ripristino strutturali e in seguito a numerosi confronti, il CTU ed i rispettivi CTP hanno raggiunto un accordo in merito ad una proposta di conciliazione relativa alle modalità di esecuzione delle opere, meglio dettagliata nello schema di accordo di conciliazione allegato al presente provvedimento, che prevede in sintesi la realizzazione di una nuova struttura di consolidamento che va a modificare lo schema statico del fabbricato mediante l'inserimento di sei elementi verticali a sostegno delle strutture orizzontali di piano e la posa sull'estradosso del solaio S03 di travi metalliche;

precisato che la soluzione individuata ad opera ultimata, dovrà ottenere il certificato di collaudo statico a garanzia della corretta esecuzione e funzionalità dell'opera;

specificato che le opere di ripristino sono interamente a carico di impresa appaltatrice e progettista delle strutture, senza oneri a carico del Comune di Trento;

atteso che la proposta di conciliazione, con lo schema strutturale di ripristino sopra illustrato, tiene conto della sopraggiunta volontà dell'Amministrazione di apportare una variante al progetto relativo alle tribune esistenti, adegua e migliora la struttura rendendola conforme a ricevere anche le nuove funzioni nell'area sottostante ed elimina la criticità evidenziata anche dal CTP dell'Amministrazione che la posa di pilastri nel fronte antistante la facciata avrebbe prodotto nel caso di presenza della tribuna, pregiudicando, anche se in maniera relativa e circoscritta la visibilità della pista esterna dalla tribuna esistente;

ritenuto che la proposta di conciliazione risponde all'esigenza dell'Amministrazione di consentire il completamento dell'opera e l'avvio del suo utilizzo in tempi definiti e relativamente brevi, con opere di ripristino interamente a carico dell'impresa appaltatrice e del progettista delle strutture, che mantengono la piena e completa funzionalità degli spazi per le destinazioni d'uso di progetto della nuova pista indoor posta al primo piano;

considerato che le opere previste nella proposta di conciliazione hanno l'utilità non

solo di adeguare ma anche di migliorare la struttura originaria nel suo rapporto con lo spazio sottostante, andando a rispondere pienamente, come già sopra detto, alle mutate esigenze delle società sportive in termini di necessità di spazi per l'attività di allenamento e più in generale di spazi flessibili ed adattabili a più utilizzi diversificati a seconda delle necessità, come meglio precisato nella relazione del CTP dell'Amministrazione sulla proposta di conciliazione di data 21.03.2022 prot. n. 78141, alla quale si rinvia per gli aspetti motivazionali;

ritenuto inoltre che la soluzione conciliativa proposta risponda all'interesse dell'Ente in considerazione dell'opportunità di evitare l'instaurazione di un successivo giudizio con la connessa aleatorietà sia nell'esito che nella tempistica del medesimo oltre che l'ulteriore procrastinarsi dei tempi necessari per concludere l'opera e renderla fruibile alla collettività, con possibili ripercussioni anche sull'aumento dei costi degli interventi;

richiamato quindi l'art. 54 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che dispone: "I contratti di transazione ai sensi dell'articolo 1965 del Codice Civile sono previamente deliberati dalla Giunta comunale su proposta del Dirigente competente condivisa dal Segretario generale previo parere dell'Ufficio Legale del Comune. Le transazioni su vertenze in atto sono autorizzate sentito il parere del professionista legale incaricato di rappresentare e difendere il Comune.";

atteso che il presente schema di accordo conciliativo ha natura transattiva e pertanto, essendo attratto alla disciplina di cui al citato art. 54 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, le condizioni della proposta di conciliazione e le motivazioni della medesima sono state trasmesse alla Segreteria Generale e al difensore comunale con nota di data 04.03.2022 prot. n. 61215 nonché al Collegio dei Revisori con nota di data 04.03.2022 prot. n. 61212, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del Regolamento comunale sui contratti e dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 6) del D.Lgs. 267/2000;

considerato che con nota di data 08.03.2022 prot. n. 63777 il difensore dell'Amministrazione ha espresso parere favorevole alla composizione della vertenza, da intendersi come parere espresso dal difensore dell'Amministrazione nella predetta vertenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

vista la relazione di data 21.03.2022 prot. n. 78141 del CTP dell'Amministrazione sulla proposta di conciliazione in oggetto;

visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti alla proposta di conciliazione della vertenza nei termini sopra esposti reso in data 30.03.2022 al n. 7/2022, ns. prot. n. 89851 di data 31.03.2022;

acquisito il parere favorevole alla proposta di conciliazione in oggetto della Segretaria Generale espresso da ultimo con nota di data 31.03.2022 prot. n. 90702;

ritenuto pertanto di aderire alla proposta di conciliazione con l'impresa appaltatrice, la sua agenzia di assicurazione ed il progettista delle strutture, a spese compensate fra le parti, proposta dal CTU nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo pendente avanti al Tribunale di Trento, sub R.G. 2017/2020, nei termini esposti in premessa secondo lo schema di atto di conciliazione allegato al presente provvedimento, Allegato n. 1, che si reputa rispondente agli interessi dell'Amministrazione;

precisato inoltre che le competenze del CTU (quantificate in un importo forfettario, comprensivo di spese, pari ad euro 13.500,00 oltre accessori) verranno interamente saldate dalle parti in causa con vincolo di solidarietà divise in parti uguali fra l'impresa appaltatrice e la sua agenzia di assicurazione, il progettista delle strutture e il Comune di Trento;

dato atto che nello specifico la quota a carico del Comune di Trento ammonta ad euro 4.500,00 oltre ad accessori di legge, di cui euro 2.000,00 oltre ad accessori di legge già versati a titolo di fondo spese, per un totale di euro 5.709,60, come da nota pro-forma del CTU n. 94/2022 di data 15.03.2022;

richiamata al riguardo la sopra citata deliberazione giuntale 27.07.2020 n. 167 con la quale tra l'altro sono stati impegnati euro 15.000,00 quali spese di soccombenza;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente

eseguita, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 30.05.2017 n. 64 e 28.07.2021 n. 128;
- la nota istruttoria del Servizio Edilizia pubblica di data 31.03.2022 prot. n. 90599;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera c) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 30.12.2021 n. 352 immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2022-2024;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. in considerazione dell'interesse dell'Amministrazione a perfezionare in tempi brevi gli atti diretti alla bonaria composizione della vertenza nei termini sopra descritti;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;  
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

#### d e l i b e r a

1. di aderire alla proposta di conciliazione con l'impresa appaltatrice e la sua agenzia di assicurazione e con il progettista delle strutture, nonché assistente alla direzione lavori con funzioni di direttore operativo e ispettore di cantiere per la parte strutturale, proposta dal CTU nominato, nell'ambito del procedimento per Accertamento tecnico preventivo pendente avanti al Tribunale di Trento, ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c., sub R.G. 2017/2020, nei termini esposti in premessa secondo lo schema di accordo conciliativo allegato al presente provvedimento;
2. di approvare, a tal fine, la stipulazione dell'accordo conciliativo alle condizioni riportate nell'Allegato schema, Allegato n. 1 (comprensivo degli Allegati allo schema di atto conciliativo: Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4 e Computo metrico), soggetto a privacy, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di autorizzare, per quanto occorra, il Difensore comunale alla sottoscrizione dell'accordo e alla presentazione al Tribunale di Trento degli atti occorrenti alla cessazione della vertenza negli anzidetti termini;
4. di indicare, quale responsabile della gestione dell'accordo, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Servizio Edilizia pubblica;
5. di subordinare il perfezionamento dell'accordo conciliativo alla relativa stipulazione dell'atto da parte dei legali delle parti interessate e del C.T.U. nominato;
6. di dare atto che le competenze del C.T.U. (quantificate in un importo forfettario, comprensivo

- di spese, pari a complessivi euro 13.500,00 oltre accessori), verranno interamente saldate dalle parti in causa con vincolo di solidarietà e divise in parti uguali fra l'impresa appaltatrice e la sua agenzia di assicurazione, il progettista delle strutture e il Comune di Trento;
7. di dare atto che la quota di spesa di cui al punto precedente a carico del Comune di Trento pari ad euro 4.500,00 oltre ad accessori di legge, di cui euro 2.000,00 oltre ad accessori di legge già versati a titolo di fondo spese, per un totale di euro 5.709,60 trova copertura al capitolo 785, "Fondo rischi per soccombenza", con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024, demandando a successivo atto della Dirigente dell'Avvocatura l'impegno e la liquidazione della relativa spesa;
  8. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2022;
  9. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

LA SEGRETARIA GENERALE  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Ianeselli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: ART. 54 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ARTT. 696 E 696 BIS C.P.C. PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI TRENTO SUB R.G. N. 2017/2020 - CONCILIAZIONE.

---

---

#### Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 6

**Favorevoli:** n. 6 (Ianeselli, Stanchina, Bozzarelli, Franzoia, Maule, Panetta)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 04.04.2022

La Segretaria Generale  
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



---

COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 61 / 2022**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: ART. 54 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ARTT. 696 E 696 BIS C.P.C. PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI TRENTO SUB R.G. N. 2017/2020 - CONCILIAZIONE.

---

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 31 marzo 2022

Servizio Appalti e partenariati  
La Dirigente  
dott.ssa Claudia Zanella  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta. 61 / 2022**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: ART. 54 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ARTT. 696 E 696 BIS C.P.C. PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI TRENTO SUB R.G. N. 2017/2020 - CONCILIAZIONE.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 01.04.2022